

La presente deliberazione viene affissa il 17 MAG. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 247 del 04 MAG. 2010

Oggetto: Tribunale di Benevento —Atto di Citazione- Impresa Stradale Porcaro Giancarlo c/ -  
Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno quattro del mese di MAGGIO presso la  
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



### LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di citazione notificato il 02/02/010 la Impresa Stradale Porcaro Giancarlo agiva in giudizio contro questa Amministrazione per la declaratoria della risoluzione del contratto di appalto Rep. 844 del 2009 e per la condanna dell'indennizzo e dei maggiori oneri oltre spese di giudizio ;

**Con** determina n. 290/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso da Impresa Stradale Porcaro Giancarlo dinanzi al Tribunale di Benevento- c/ Provincia di Benevento con atto di citazione notificato il 02/02/010 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 290/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazazzera)

## **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

## **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 290/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione notificato il 02/02/010 dinanzi al Tribunale di Benevento da Impresa Stradale Porcaro Giancarlo, per la declaratoria della risoluzione del contratto di appalto Rep. 844 del 2009 e per la condanna dell'indennizzo e dei maggiori oneri oltre spese di giudizio;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Claudio Uccelletti)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Ing. Ariello Cimitile)

N. 340 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 1 MAG. 2010

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 07 MAG. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 07 GIU. 2010  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 MAG. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO**, li 07 GIU. 2010

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per  
SETTORE AA.LL.  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_

il <u>1570</u>	prot. n. _____
il <u>11.5.10</u>	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione  
Conf. Capigruppo

Inoltre, sempre per la corretta esecuzione dei lavori, il Comune di Ceppaloni, con verbale di riunione del 14 aprile 2009, indicava quali percorsi alternativi, alla strada provinciale oggetto del contratto di appalto, quelli comunali di Via "Brecciale" e Via "Paullo".

Al contempo l'Amministrazione comunale, al fine di rendere più agevole il transito e per consentire alla cittadinanza residente alla località S. Croce il collegamento con il centro urbano del Comune di Ceppaloni, chiedeva alla Provincia di sistemare il piano viabile della strada di Via "Paullo", che per un tratto si presentava deformata.

Ebbene, già dopo la stipula del contratto di appalto, attesa anche la scarsa collaborazione dell'Ente appaltante, si sono susseguite, senza soluzioni di continuità, una serie indefinita di difficoltà tecnico - operative per l'Impresa appaltatrice, la quale si è ritrovata a dover fronteggiare svariate problematiche derivanti *in toto* dalle evidenti carenze del progetto appaltato e conseguentemente dall'oggettiva impossibilità dell'esecuzione dei lavori.

Con verbale del 28 maggio 2009, prot. n. 6740, la Provincia di Benevento procedeva alla consegna dei lavori, la quale tuttavia risultava esser solo parziale in quanto, per l'Ente appaltante, l'unica lavorazione eseguibile riguardava *"l'esecuzione del ponte, atteso che per questi lavori non sono interessate aree di terzi, così da poter ristabilire le condizioni di percorribilità della strada che esistevano prima della frana"*. Al contempo la Provincia appaltante ordinava all'Impresa anche la sistemazione del tratto della strada alternativa di Via Paullo, così come indicata dal Comune di Ceppaloni.

Ciò nonostante, l'Impresa appaltatrice, con nota-diffida del 12 giugno 2009, rilevava immediatamente l'oggettiva impossibilità di dare concreto inizio anche ai lavori afferenti il ponte, stante le evidenti carenze progettuali, in guisa che, proprio per l'impossibilità di eseguire alcunché, si vedeva

costretta a denunciare l'evidente situazione di stallo produttivo in cui versava.

In particolare, l'Impresa evidenziava la carenza ed inidoneità del progetto esecutivo in relazione: a) agli elaborati grafici e di calcolo strutturali; b) alle relazioni e relative indagini e prove geologiche, geotecniche e sismiche, afferenti la verifica della portata del suolo per le operazioni relative all'utilizzo della gru, necessaria per il montaggio dell'impalcato del ponte, oltre alla portanza per le spalle e per i pali di fondazione; c) all'evidente indisponibilità delle aree necessarie per dare concreto inizio ai lavori. Pertanto, stante l'assenza degli elementi progettuali, risultava di fatto impedita anche la corretta redazione del Piano di Sicurezza.

Tuttavia, con nota del 16 giugno 2009, la D.L., nel tentativo di sfuggire ai pesanti rilievi tecnici sollevati dall'Impresa, riteneva "inutili" le questioni poste dall'impresa in quanto superate e definite con il verbale di consegna dei lavori accettata senza riserve dalla stessa. Concludeva poi con un invito ad un celere inizio dei lavori.

Come dire, se il progetto posto a base di gara risultava carente, anche relativamente ai lavori parzialmente consegnati, comunque sull'impresa incombeva l'onere di risolvere le relative problematiche tanto attraverso una celere esecuzione dei lavori quanto mediante un'occupazione *sine titulo* in sostituzione della P.A., pena l'imputabilità del ritardo sino ad allora maturato.

A fronte di tanto seguiva, quindi, una cospicua corrispondenza tra l'Impresa, la D.L. e la Provincia che si concludeva solo in data 15 ottobre 2009 con la comunicazione da parte della Stazione Appaltante dell'avvio della procedura per la risoluzione contrattuale ex art. 140 D.Lgs 163/2006.

Con nota del 17 giugno 2009, difatti, l'Impresa ribadiva la persistenza dell'indisponibilità delle aree laterali necessarie all'utilizzo della gru per il montaggio delle travi dell'impalcato, precisando altresì che anche tali aree non risultavano di fatto disponibili.

- Pertanto, con nota del 29 giugno 2009, la Provincia di Benevento, preso atto dell'impossibilità oggettiva di dare concreto inizio ai lavori ed informata nuovamente della situazione di totale stallo produttivo del cantiere, invitava la D.L. e l'appaltatore ad una riunione per discutere delle problematiche più volte sollevate dall'Impresa, la quale, proprio nel verbale di riunione del 2 luglio 2009, dichiarava espressamente che i lavori non erano eseguibili sia per l'impossibilità di eseguire il varo delle travi per l'indisponibilità delle aree laterali, sia in considerazione del fatto che le travi risultavano avere un peso di molto superiore a quello indicato nel calcolo dell'impalcato annesso al progetto.

- A seguito di ciò all'impresa appaltatrice non restava altro che reiterare la propria richiesta di revisione progettuale o, in mancanza, la rescissione del contratto oltre il risarcimento dei danni.

- Nonostante, nel corso della riunione del 02.07.2009, la Stazione Appaltante avesse apparentemente mostrato i migliori intenti volti ad addivenire ad una celere ed incisiva risoluzione di tutte le problematiche riscontrate dall'Impresa, tuttavia la Committente continuava a perseverare nel suo atteggiamento inerte ed omissivo.

- Invero, solo con nota del 3 settembre 2009 prot. n. 10531, la Stazione appaltante comunicava all'impresa l'attivazione sia della procedura amministrativa per l'occupazione temporanea delle aree laterali, la cui disponibilità – si ribadisce – **risultava necessaria** per il varo delle travi, sia della procedura per la completa revisione del progetto, oltre alla rielaborazione dei calcoli statici del ponte secondo la normativa vigente e sulla base del progetto delle strutture dell'impalcato presentato dall'Impresa.

- Comunque, nonostante l'impegno profuso dall'Impresa anche oltre i propri obblighi contrattuali, tali problematiche non consentivano, di fatto, l'effettivo inizio dei lavori.

- Sul punto si ritiene poter rinviare integralmente al contenuto della nota trasmessa dalla Provincia di Benevento in data 19 settembre 2009 all'Impresa Porcaro, per poter avere piena contezza che nel caso, attesa la tempistica e le modalità di risoluzione delle predette problematiche (ben oltre quattro mesi dalla stipula del contratto di appalto), le stesse hanno concretizzato solo un inutile ed ingiustificato aggravamento della prestazione posta a carico dell'Appaltatrice.

- Orbene, non potendo più ignorare la realtà dei fatti procrastinando *ad horas* i propri interventi risolutivi, l'Amministrazione, con nota del 29 settembre 2009 prot. n. 11645, comunicava all'Impresa esecutrice quanto segue: *"dalla data odierna è a disposizione di codesta impresa la documentazione tecnico-amministrativa afferente il deposito degli atti presso il Genio Civile di Benevento necessaria per dare inizio ai lavori. Per quanto sopra si invita codesta impresa a sottoscrivere la documentazione suddetta, tra cui il verbale di concordamento nuovi prezzi. Qualora non ottemperate a quanto sopra detto i lavori non potranno avere inizio e, pertanto, questo Ente, in considerazione della particolare natura dell'intervento provvederà all'attivazione della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006"*.

- Dunque, ancor più grave ed intollerabile è il fatto che l'Amministrazione non solo ha posto in gara e successivamente affidato un progetto carente ed inadeguato in ogni suo aspetto, causando con il suo "agire" un notevole ritardo nell'esecuzione dell'appalto, ma al contempo, riconoscendo le difficoltà e le problematiche più volte riscontrate dall'Impresa, ha preteso un celere inizio dei lavori proprio in considerazione della particolare natura degli stessi.

- Al riguardo, si rammenta che spetta all'Amministrazione il dovere di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui



preordinato il rapporto contrattuale, ossia la soddisfazione dell'interesse della stessa Stazione appaltante

Di qui l'inconfutabile dato che sino alla definizione delle questioni sollevate l'Impresa, per fatti ad essa non imputabili, è risultata nella più totale impossibilità di dare concreto inizio alle lavorazioni.

Ciò malgrado, con nota del 12 ottobre 2009 prot. n. 11831, la Provincia, comunicava all'Impresa appaltatrice di provvedere celermente all'effettivo inizio dei lavori, preannunciando che in mancanza si sarebbe avviato il procedimento di risoluzione contrattuale di cui all'art. 140 D.Lgs 163/06.

Ebbene, la Stazione Appaltante, proprio in considerazione dei tempi ormai trascorsi ed ipotizzando di aver risolto "celermente" le problematiche sollevate dall'Impresa, ha ben pensato di comunicare a quest'ultima, con nota del 15 ottobre 2009 prot. n. 12009, l'avvio della procedura per la risoluzione contrattuale in danno dell'appaltatore sulla scorta di "contestazioni" che in realtà, come minuziosamente controdedotto dall'Impresa Porcaro risultano debitabili alla sola Committente.

Ogni commento a questo punto appare del tutto superfluo!!

ciò in quanto, pur avendo profuso ogni possibile sforzo al fine di eseguire la prestazione oggetto del contratto, l'Impresa Porcaro, per tutti gli impedimenti tecnico-esecutivi causati sia dalle oggettive carenze del contratto, confermate tra l'altro dalla stessa Amministrazione Appaltante, sia dall'inerzia di quest'ultima nella risoluzione di tutte le problematiche poste alla regolare esecuzione dei lavori, si è trovata praticamente in una oggettiva impossibilità di poter dare effettivo impulso alle attività operative.

#### **CONSIDERATO CHE**

La ricostruzione dell'intero andamento dell'appalto, ampiamente supportata dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, evidenzia senza dubbio alcuno che, nel caso, il provvedimento di risoluzione

contrattuale è stato adottato dall'Amministrazione Appaltante solo ed esclusivamente nel mal celato tentativo di occultare le gravi e colpevoli responsabilità della stessa per i ritardi, gli ostacoli e gli impedimenti verificatisi sin dalla stipula del contratto di appalto in danno all'Impresa Porcaro.

La Provincia di Benevento si è infatti contraddistinta per la palese violazione di tutti gli obblighi di cooperazione su di essa gravanti, ed in particolar modo per aver posto in gara, e successivamente affidato un progetto, rivelatosi estremamente carente ed inattendibile nelle previsioni, e comunque non rispondente all'effettivo stato dei luoghi.

Cosicché era assolutamente prevedibile da parte della P.A. che la redazione di un progetto "esecutivo" basato su indagini e saggi non appropriati avrebbe comportato delle carenze tali da pregiudicare *in toto* sia l'andamento e le modalità di esecuzione dei lavori, sia le previsioni temporali ed economiche degli stessi.

Ed è appena il caso di rilevare che la necessità della esaustività del progetto e dei relativi grafici ed indagini risponde soprattutto alla superiore esigenza pubblica di evitare che durante il corso dei lavori possano sorgere intralci, ostacoli o impedimenti che potevano essere previsti nella fase preliminare all'affidamento, e che possano, una volta verificatisi, essere causa di un aumento dei costi di realizzazione dell'opera pubblica.

E' di palmare evidenza, dunque, che l'Amministrazione, appaltando un progetto errato e/o viziato, ha palesemente violato ogni obbligo di buona fede e cooperazione riconosciuti in capo alla medesima, sia nella fase precontrattuale che in quella propria dell'esecuzione del contratto.

A tanto vanno aggiunte le gravissime responsabilità della Stazione Appaltante che, espletata la gara e stipulato il contratto di appalto, si è trovata nell'impossibilità di procedere all'effettiva consegna delle aree oggetto di intervento, stante le indisponibilità delle stesse e per aver adottato, pur nella

consapevolezza della pernicioso situazione di stallo produttivo causata dall'Impresa, gli opportuni provvedimenti solo dopo i molti ripetuti solleciti effettuati dall'appaltatore, che avrebbero quantomeno limitato i danni da quest'ultima subiti.

Invero, la Provincia di Benevento, preso atto dell'impossibilità di poter procedere all'effettiva consegna dei lavori, ha proceduto, nelle more dell'iter appropriativo, ad una consegna "parziale" dei lavori afferenti l'esecuzione del ponte, nonché ordinando all'Impresa la sistemazione del tratto di strada di via Paullo. Nonostante ciò, anche tali lavorazioni sono risultate di fatto oggettivamente irrealizzabili attesa non solo l'indisponibilità delle aree generali necessarie per il varo delle travi per l'impalcato del ponte, ma, soprattutto, per l'assoluta carenza e inidoneità nel progetto degli elaborati di calcolo strutturali e grafici e delle indagini e relazioni necessarie per l'esatta esecuzione dei lavori.

In questo punto, basti solo considerare che il peso delle travi era indicato nel progetto in quintali 220, mentre di fatto il loro peso reale era di 316 quintali: ciò ne consegue che per l'esecuzione dell'opera parzialmente consegnata è necessario procedere ad una completa revisione del progetto esecutivo relativo alle spalle ed ai pali di fondazione con le relative verifiche e saggi da parte dell'Amministrazione.

Quanto detto, ne deriva, altresì, che, sin dalla consegna lavori, la Stazione appaltante era ben a conoscenza di tutti i vizi e carenze del progetto esecutivo, ed in particolar modo dell'indisponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione dell'opera. Emblematiche al riguardo, al fine di provare la consapevolezza da parte dell'Amministrazione appaltante di aver posto a gara un progetto completamente carente in ogni suo aspetto, sono le decisioni assunte in merito dalla Amministrazione e dai suoi Delegati dopo le lunghe e molteplici problematiche esecutive sollevate dall'Impresa (Cfr. processo verbale di consegna del 28 maggio 2009; nota del

9 settembre 2009 prot. n. 10562; nota del 25 settembre 2009 prot. n. 11548; nota del 29 settembre 2009 prot. n. 11645).

Di qui, l'evidente insussistenza di qualsivoglia "grave ritardo" imputabile all'Impresa Porcaro, sussistendo al contrario la legittima richiesta dell'Impresa di risoluzione contrattuale in danno all'Amministrazione Appaltante ed il conseguente risarcimento di tutti i danni patiti, per l'inutile allungamento dei tempi di esecuzione.

Il - Del resto, pur volendo prescindere dal merito della vicenda, non può farsi almeno di osservare che ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 163/06, ai fini della risoluzione unilaterale del contratto di appalto, necessita che l'inadempimento dell'appaltatore sia "grave" e tale da compromettere la buona riuscita dei lavori.

Dunque, il procedimento di risoluzione unilaterale presuppone da parte dell'Amministrazione, la necessaria valutazione della sussistenza dell'inadempimento contestato e se non anche della effettiva gravità dello stesso.

nel caso, è principio più che pacifico in tema di appalto, che il dovere di cooperazione della Stazione Appaltante non ha carattere autonomo, ma va inteso come mezzo rispetto al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore, ossia l'esecuzione dell'opera, che costituisce il solo scopo perseguito dalle parti, sebbene da posizioni contrapposte. Pertanto, il dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto impone alla Stazione Appaltante di osservare tutti quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del *neminem ledere*, siano idonei a preservare gli interessi dell'appaltatore alla corretta e attiva esecuzione dell'opera (Sul punto Cass. civ., Sez. I, 16.05.2002, n. 1181).

Di qui l'illiceità dell'operato della Stazione Appaltante, per aver posto fine al rapporto contrattuale in assenza del benché minimo presupposto giustificativo.

Volendo quindi definitivamente concludere sul punto, alla luce delle suesposte argomentazioni vi è solo da prendere atto che il contratto d'appalto va dichiarato definitivamente risolto per grave inadempimento della Provincia di Benevento, con diritto dell'Impresa Porcaro al risarcimento di tutti i danni come di seguito esposti e quantificati:

- Maggiori spese generali

In particolare spetta all'Impresa il ristoro di tutte le spese generali sostenute inutilmente dalla stessa.

Invero, posto che le spese generali, rappresentano quei costi che l'Impresa deve sopportare per la realizzazione di un'opera, a prescindere dal fatto che vi sia un cantiere produttivo.

Merita tuttavia precisare che le stesse, costituendo una componente del prezzo di appalto, vengono ovviamente recuperate dall'appaltatore solo ed esclusivamente attraverso la realizzazione dell'opera.

Caratteristica peculiare delle spese generali è peraltro quella di essere strettamente correlate al tempo contrattuale.

E' di tutta evidenza, che intanto possono essere completamente recuperate attraverso l'esecuzione dell'opera in quanto la realizzazione di quest'ultima avvenga nel rispetto del tempo contrattuale.

Per l'ipotesi, infatti, in cui il tempo di esecuzione, sia a causa di sospensioni dei lavori, sia per anomalo andamento dei lavori, dovesse subire uno slittamento, si avrà che l'appaltatore recupererà il corrispettivo contrattuale alla fine di tutto il tempo complessivamente occorso ai fini dell'ultimazione, subendo per l'effetto il maggior esborso per spese generali per il maggior tempo di permanenza dell'impianto di cantiere.

Di qui il diritto dell'appaltatore al ristoro dei maggiori oneri per spese generali per l'ipotesi in cui lo slittamento dei tempi di esecuzione sia da imputare alla committente.

Ne consegue, peraltro, quale ovvia ed indefettibile conseguenza, che il riconoscimento dei maggiori oneri per spese generali è svincolato da qualsivoglia onere probatorio, essendo solo ed intimamente connesso al decorso del tempo contrattuale ed alla esistenza dell'impianto di cantiere.

Invero: *"In caso di illegittima sospensione dei lavori, non occorre una prova particolare del danno subito dall'Impresa a titolo di spese generali, essendo sufficiente la presunzione ipotizzata dall'art. 2727 c.c., dato che il fenomeno dell'aumento delle spese generali è intimamente connesso a quello dello sconvolgimento dei tempi contrattuali"* (Lodo Arbitrale, 20 ottobre 2003, in Arch. Giur. OO.PP., 2004, pag. 114).

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto dei seguenti dati contabili:

- importo contrattuale netto: € 115.493,47;
- tempo contrattuale: 90gg.
- tempo decorso dalla data di consegna alla data di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale della Provincia di Benevento: 138gg.

Dunque, detraendo dall'importo contrattuale l'utile d'impresa del 10% = 11.549,34. Da ciò deriva che applicando gli oneri generali al 13% si ha: 13.455,00 : 90gg. = €/gg. 149,50. Ne consegue che: 138gg. x €/gg. 149,50 = € 20.631,00.

- Perdita di chance.

E' altresì evidente che il comportamento ambiguo della Committente abbia ingenerato un ulteriore danno da perdita di *chance* per l'Impresa.

Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di stabilire, come principio generale, che la *chance* o probabilità, intesa come la effettiva e concreta possibilità di conseguire un certo bene, è anche essa un *bene*

patrimoniale, un'entità economicamente e giuridicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile (*ex multis* C.d.S. Sez. V, 07.04.2004 n. 1980 e C.d.S. Sez. IV, 27.10.2003 n. 666; TAR Campania Napoli I sez. n. 19776/2005; Cass. Sez. Unite 19.12.1985 n. 6506).

Pertanto, tenuto conto che l'importo dei lavori non eseguiti è pari ad € 115.493,47, ne consegue che € 115.493,47 x 3% = € 3.464,81.

#### Indennizzo per mancata esecuzione dei lavori.

Quanto al lucro cessante è chiaro ed evidente che l'appaltatrice, per effetto del grave inadempimento della committente e, pertanto, della risoluzione in danno del contratto di appalto, abbia diritto al conseguimento del mancato utile sui lavori non eseguiti che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, è prudenzialmente stimato nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

A tanto va aggiunto che, in considerazione degli effetti restitutori derivanti dal provvedimento giudiziale di risoluzione contrattuale, e di cui all'art. 1458 co. c.c., detto indennizzo va determinato in misura piena, ovvero senza riduzione del ribasso d'asta praticato in sede di gara.

Per cui posto che l'importo dei lavori corrisponde ad € 115.493,47, e che l'impresa, per cause imputabile esclusivamente alla Stazione Appaltante non ha potuto eseguire alcunché, avremo € 115.493,47 x 10% = € 11.549,34;

Tutto ciò premesso, **l'Impresa Edile Stradale Porcaro Giancarlo**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

#### **CITA**

la Provincia di Benevento, Settore Infrastrutture e Viabilità, in persona del presidente legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo in Benevento, in Rocca dei Rettori Pontifici – Piazza Castello – a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento per l'udienza del **18 maggio 2010**, invitando la stessa a costituirsi almeno venti giorni prima di detta data ed a comparire alla indicata udienza avvertendo che, in mancanza,

incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., e si procederà in Sua contumacia, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

**P.Q.M.**

- 1) Preliminarmente, dichiarare risolto il contratto di appalto rep. n. 844 del 20 aprile 2009 per grave inadempimento della Provincia di Benevento ex art. 1453 e seguenti c.c., non solo per aver posto a base di gara un progetto oggettivamente ineseguibile, ma per aver, altresì, violato l'obbligo di cooperazione e collaborazione sulla stessa gravante in qualità di Committente, ed in ultimo per averne impedito l'inizio con l'unilaterale avvio del procedimento di risoluzione contrattuale del tutto carente di qualsivoglia presupposto giustificativo, per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'Impresa del relativo indennizzo, quantificato nella misura del 10% dell'importo contrattuale dei lavori non eseguiti, pari ad **€ 11.549,34** maggiorando in ogni caso lo stesso di interessi legali e rivalutazione monetaria.
- 2) In ogni caso, condannare la Provincia di Benevento al risarcimento di tutti i maggiori oneri e danni subiti dall'Impresa per l'anomalo andamento dei lavori, ed in particolare: a) **€ 20.631,00** per maggiori spese generali; b) **€ 7.896,00** quale somma anticipata dall'impresa a titolo di caparra per l'acquisto delle travi precomprese ordinate in data 16.04.2009 come da fattura della Sviluppo Silcalcite n. 22/99 del 15.05.2009, ed andata perduta a seguito della risoluzione del contratto di appalto; aggiornando detti importi di interessi legali e rivalutazione monetaria.
- 3) Condannare, infine, la Provincia di Benevento al ristoro dei costi e delle spese sostenute dall'Impresa Porcaro per la partecipazione alla gara che ci si riserva di quantificare e provare in corso di causa, nonché alla refusione di tutti i danni connessi e consequenziali alla cd. *perdita di chance*, che può essere determinata in via equitativa, nella misura del 3% dell'importo dei lavori non eseguiti pari ad **€ 3.464,81**.



Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria, si deposita in copia i documenti di cui al separato foliaro, e si chiede sin da ora la nomina di C.T.U., da individuarsi in professionista esperto in materia di opere pubbliche, al fine di quantificare e determinare i danni subiti dall'Impresa, nonché di verificare ed accertare la eseguibilità del progetto originariamente affidato.

Ci si riserva di depositare ulteriore documentazione e di formulare ulteriore istanze istruttorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., e di precisare le domande ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c..

Si precisa, ai fini della determinazione del contributo unificato, che il valore della controversia è pari ad € **43.541,15**.

Napoli - Benevento, 25.01.2010

Avv. Antonio Magliozza

#### RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2010 il giorno            del mese di gennaio, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notificazioni presso il distretto della Corte d'Appello di Benevento, ad istanza dell'Impresa individuale Giancarlo Porcaro, ho notificato e dato copia conforme del suesteso atto a:

- **Provincia di Benevento**, in persona del Presidente legale rapp.te p.t, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Benevento in Rocca dei Rettori Pontifici – Piazza Castello – 82100.

a mani dell'impiegato incaricato alle notifiche

02 FEB. 2010

UFFICIO NOTIFICAZIONI  
PASQUALE P. P. P.